

3488

fr

1

9 luglio 2014

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale delle comunicazioni
Divisione Media e posta
rue de l'Avenir 44
casella postale 252
2501 Bienne

Revisione parziale della ORTV e modifica della concessione SSR *Presa di posizione del Cantone Ticino alla consultazione del 15 agosto 2014*

Egregi signori,

vi ringraziamo di averci trasmesso la consultazione in esame. Ecco di seguito i nostri rilievi.

1) Modifica della concessione SSR del 28 novembre 2007 (FF 2011 7089; 2012 7991; 2013 2747) - Art. 12 cpv. 1 della Concessione SSR

L'estensione dell'offerta editoriale della SSR ai servizi di televisione ibrida ci sembra essere la conseguenza necessaria dell'evoluzione tecnologica del ben noto e apprezzato servizio Teletext, ormai tecnicamente obsoleto.

I servizi di televisione ibrida sono già stati adottati da numerose reti di servizio pubblico di altri paesi, e se la SSR fosse privata della possibilità di includerli nella propria offerta, essa non sarebbe più all'altezza degli standard internazionali.

Poiché il Teletext ha dimostrato di poter godere di una propria nicchia di utenti e di mercato pubblicitario, detta estensione non ci sembra essere in conflitto con i legittimi interessi di altri protagonisti della scena editoriale e mediatica svizzera.

Per queste ragioni riteniamo accettabile la modifica proposta.

2) Revisione parziale dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401)

Per semplificare l'esame dei diversi punti ci permettiamo di raggrupparli per tema.

a) Modifica del limite per l'obbligo di adempiere alle prescrizioni dell'ORTV (Obbligo di notificare le modifiche delle partecipazioni detenute nell'emittente, Obbligo di notificare le partecipazioni rilevanti detenute dall'emittente in altre aziende, Relazione annuale e conto annuale delle emittenti, Obbligo di promuovere i film svizzeri), Adattamento dei programmi alle esigenze dei disabili da parte di altre emittenti televisive - Art. 24, 25, 27, 6 e 8)

L'aumento da 200'000 a 1'000'000 di fr. del limite per l'obbligo di adempiere a talune prescrizioni dell'ORTV da parte delle emittenti private ci sembra accettabile. Pur senza esaminare nel dettaglio il bilancio di tali emittenti, oggi sono certamente molte poche quelle in grado di funzionare con costi di esercizio al di sotto dei 200'000 fr. annui. Un innalzamento del limite consente inoltre risparmi amministrativi, senza con questo compromettere sostanzialmente la trasparenza della gestione.

Tenuto conto dei costi di adattamento dei programmi alle esigenze dei disabili ci sembra ragionevole l'innalzamento del limite anche per quanto riguarda l'articolo 8.

b) Pubblicità e sponsorizzazione nell'ulteriore offerta editoriale della SSR (Art. 23)

Per le ragioni esposte in relazione alla modifica dell'Art. 12 cpv. 1 della Concessione SSR questa modifica viene accettata.

c) Obbligo di diffusione per i servizi abbinati (Art. 46)

La diversificazione dei servizi e delle modalità di trasmissione dei contenuti è una delle caratteristiche principali dell'attuale panorama mediatico. L'adattamento costante delle norme e degli obblighi in questo campo è dunque il presupposto necessario per un'offerta adeguata e per un mercato dei media sano e correttamente regolato. In questo senso ci sembra legittimo far carico a chi trae beneficio dalla ridiffusione di programmi prodotti da terzi di un obbligo di diffusione per i servizi abbinati, che sono già -e sono destinati a diventare sempre più- parte integrante dell'offerta radiotelevisiva.

d) Numero massimo di programmi con diritto di accesso, Fornitori di servizi di telecomunicazione obbligati alla diffusione, Attribuzione dei canali (Art. 53 lett. c, 54 cpv. 2 e 3, 55)

Nonostante si tratti qui di disposizioni di natura sostanzialmente tecnica, le modifiche proposte potrebbero ridurre o rendere più difficile o costosa la fruizione dell'offerta radiotelevisiva di base da parte delle fasce meno privilegiate della popolazione, o di quella parte di essa che risiede in regioni discoste. Pur accettando in linea di principio le modifiche in questione, ne raccomandiamo un'applicazione attenta a tali possibili conseguenze.

e) Spese di procedura degli organi di mediazione (Art. 77)

Nessuna osservazione.

f) Disposizione transitoria relativa al calcolo dei contributi d'investimento per nuove tecnologie (Art. 82a)

Il principio di un impegno accresciuto e temporaneo in questo settore viene accettato.

Ci auguriamo che le precisazioni, proposte e commenti formulati dal Cantone Ticino possano risultare utili per una stesura finale e condivisa del testo.

Vogliate gradire, egregi signori, l'espressione della nostra massima stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Invio in forma elettronica a: rtvg@bakom.admin.ch

Copia:

- Divisione della scuola (decs-ds@ti.ch)
- Delegato del Cantone per i rapporti confederali (joerg.debernardi@ti.ch)